

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo 1 - Principi generali.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico per periodi non superiori ad anni 1, anche rinnovabili, e l'applicazione del relativo canone nel Comune di CAORLE, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Lo spazio pubblico può essere concesso solo ad operatori economici.-

Art. 2

Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3

Concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.9 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente comando di polizia municipale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

Art. 4

Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

2. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata presso il settore sviluppo economico entro due giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art. 5
Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di suolo pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica.- Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6
Rilascio dell'atto di concessione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa consegna del documento dimostrante il pagamento del canone di concessione. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, l'individuazione dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni regolamentari, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione viene sempre accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga, da formulare almeno trenta giorni prima della scadenza, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, prima della scadenza del periodo di consentita occupazione.

6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

7. Nel caso di variante urbanistica inerente la destinazione dei suoli o di variazione della destinazione d'uso degli immobili finitimi all'area concessa o, per altra motivata giustificazione, la concessione può essere revocata o ridotta.

Art. 7

Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di un anno solare e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 8

Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9

Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore giornaliere anche frazionate, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 3, che in ogni caso può formulare le sue prescrizioni.-

Art. 10

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia conforme degli stessi, nonché l'elaborato grafico presentato.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Il concessionario ha l'obbligo di delimitare lo spazio concesso con appositi segnali o indicazioni le cui caratteristiche vengono definite dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione.

Art. 11

Decadenza della concessione.

1. Sono cause della decadenza della concessione permanente:
 - a) Le reiterate violazioni, oltre la seconda, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) il mancato pagamento del canone entro i termini di cui al successivo art. 24 del presente Regolamento.

Art. 11 bis

Decadenza della concessione permanente per mancato pagamento del canone.

1. Per le occupazioni permanenti, trascorso il termine di cui al 1° comma dell'art. 24 del presente Regolamento, senza che la ditta abbia provveduto al versamento del canone dovuto, l'Ufficio incaricato provvederà ad emettere, a carico della ditta interessata, diffida ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che la ditta interessata abbia provveduto al versamento del canone dovuto, verranno attivate le procedure comportanti lo sgombero dell'area occupata.
3. In caso di recidiva inosservanza dei termini di cui al comma 1, previa diffida, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, potrà essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Art. 12

Revoca della concessione.

1. La concessione all'occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.
2. La concessione ad occupare suolo pubblico può essere revocata o diminuita anche per contemperare gli interessi gravanti sull'area manifestati da altre ditte in relazione a quanto previsto dal Piano di Occupazione Suolo Pubblico che verrà redatto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13
Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con il pagamento del canone.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe, di occupazione temporanea.

Art. 14
Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette ed altri elementi di arredo esterno si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Si procede al rilascio della concessione anche precedentemente al rilascio di eventuali titoli abilitativi (edilizi/ambientali).

Art. 15
Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva richiesta dell'occupazione al Comune. Detta richiesta va effettuata non meno di sette giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo.
2. E' in facoltà del Comune negare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 16
Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 17
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con

vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Allo spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
3. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento degli oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 18

Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19

Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Settore Sviluppo Economico.

Art. 20

Occupazione del sottosuolo con qualsiasi manufatto in essere

Per le occupazioni di sottosuolo, in essere, con condutture, impianti, manufatti, pozzetti non necessita nuova domanda di concessione.-

Art. 21

Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Art. 22

Istituzione del canone.

1. Il Comune di CAORLE, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle aree appartenenti al demanio o patrimonio disponibile ed indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 23

Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 4. zone.-
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 24

Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in tre rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Euro 2.582,2844 (duemilacinquecentottantadue/2844).
2. Per le occupazioni temporanee il canone va versato anticipatamente per tutto il periodo di occupazione, pena il mancato rilascio della concessione.-
3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare richiesta di occupazione.- In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 25 Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 70% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque con il patrocinio di enti locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico, e per le feste di paese.
2. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. La riduzione del 50% viene concessa alle occupazioni per il posizionamento di distributori di carburante.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a due mesi (60 gg), la tariffa - ridotta di un 30% - viene riscossa mediante convenzione, con pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione.- Il suddetto pagamento non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
5. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 50%.
7. Le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica godono di una riduzione del 30%.
8. Le occupazioni annuali con singole e/o modeste strutture di divertimento godono di una riduzione del 50%.

Art. 26 Esenzioni.

I. Sono esenti dal canone, ma non dalla regolare richiesta di occupazione, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative od organizzate anche solo in parte dall'Amministrazione Comunale o manifestazioni, sia pur commerciali, organizzate anche da privati, su richiesta o proposta o sollecitazione dell'Amministrazione Comunale, finalizzate alla promozione turistica o culturale o promozionale anche di specifica località, anche predisposte all'offerta di prodotti tipici, previo riscontro da parte della Giunta Comunale dell'interesse e dell'importanza delle stesse;
- b) il canone non è dovuto in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a centoventi minuti dove è consentita la vendita;

- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 9;
- i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- j) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonchè occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- v) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - i mercati coperti - impianti pubblicitari, posteggi mercato etc.).

Capo IV - Prescrizioni finali.

Art. 27

Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.

Capo V - Sanzioni

art. 28

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento o le condizioni previste dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.-
2. Chiunque occupi suolo pubblico, senza avere preventivamente ottenuto, ove prevista la concessione è soggetto ad una indennità pari al canone maggiorato sino al 50% e considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti a carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.-
- 2 bis - E' inoltre dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 2, né superiore al doppio della stessa.-
3. Per le occupazioni della sede stradale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30.4.1992 e nelle relative norme di esecuzione e attuazione.-
4. Si applicano le norme contenute nella L. 24.11.1981, n. 689.-
5. Ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 è il 3° Settore "Affari Generali" del Comune di Caorle.-